

AGGIORNAMENTO DEL 19.01.2018

D: *E' stato prospettato un caso in cui un Soggetto Beneficiario svolge esclusivamente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti agricoli (attività principale ATECO) ed al suo interno non figurano imprenditori agricoli se non in minima percentuale (inferiore pertanto al 51%). In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, punto 2, lett. c) del DM 2016 sembrerebbe che tale Soggetto non possa partecipare come Beneficiario diretto delle agevolazioni. Si chiede conferma o meno della corretta interpretazione normativa.*

R: La lettera c) punto 2 dell'articolo 6 del Decreto fa riferimento alle società costituite tra diversi soggetti. Comunque nel caso prospettato il Soggetto non ha i requisiti richiesti dal predetto articolo 6.2. Si l'interpretazione è corretta.

D: *Si dà il caso in cui un Soggetto Beneficiario presenti un Progetto ripartito su più Tabelle. Ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili in c/capitale di cui alla Tabella 1 del punto 6 dell'Avviso, sembrerebbe che i limiti minimi e massimi della percentuale di contributo ivi indicati nelle Tabelle 1A, 2A, 3A, 4A, e 5A facciano riferimento al costo dell'intero investimento e non al costo dell'investimento nelle singole Tabelle. Si chiede conferma o meno della corretta interpretazione normativa.*

Si riporta il caso di specie:

un Soggetto Beneficiario (PMI in Regione Abruzzo) presenta un Progetto di € 8.500.000,00 così suddiviso: Tab. 1A per € 5.000.000,00 + Tab. 2A per € 3.000.000,00 + Tab. 4A per € 500.000,00.

In tale caso, l'agevolazione concedibile di contributo in c/capitale ammonterebbe al 40% di € 5.000.000,00 (Tab. 1A) + il 35% di € 3.000.000,00 (Tab. 2A) + il 40% di € 500.000,00 (Tab. 4A)?;

R: L'interpretazione fornita è corretta.

D: *Si chiedono chiarimenti riguardo l'interpretazione inerente il calcolo dei contributi in conto capitale per una PMI operante nella regione Abruzzo che intenda realizzare investimenti per un importo di 6 milioni di euro in tabella 2 A. Come viene calcolato il contributo in conto capitale sulla base della tabella indicata al paragrafo 6.4 dell'Avviso?*

R: Coerentemente a quanto disposto dall'art. 6.4 lettera d) il calcolo del contributo in conto capitale verrà effettuato in funzione del totale dell'intervento da realizzarsi. Ad esempio, per un progetto di 6 milioni di euro la percentuale di contribuzione sarà pari al 30%. ($6.000.000 \times 30\% = 1.800.000$)

D: *Si prospetta il caso in cui un Soggetto Beneficiario intende presentare tra le spese ammissibili alle agevolazioni anche il costo di acquisizione di un fabbricato, acquisito mediante acquisto del 100% delle quote sociali dell'impresa proprietaria del suddetto fabbricato. Fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni di cui al combinato disposto ex art. 2.1 lett. a) e c) dell'Allegato "Spese ammissibili" all'Avviso, sembrerebbe che la spesa possa considerarsi ammissibile alle agevolazioni in considerazione della sussistenza di un valido titolo di trasferimento della proprietà del bene (atto notarile di acquisto quote sociali) nel quale viene evidenziato sia il valore dell'immobile in questione, sia il pagamento dello stesso mediante quietanza delle quote sociali. Si chiede conferma o meno della corretta interpretazione normativa.*

R: L'interpretazione è corretta. Al fine della valutazione della spesa dovrà essere presentata una valutazione di mercato sull'immobile accompagnata da un'apposita perizia e dal titolo di trasferimento della proprietà nel quale sia evidenziato il valore dell'immobile in questione.

D: *Per l'inoltro della domanda è consentito l'utilizzo di una PEC aziendale (sempre del Proponente) ma diversa da quella che compare nella Visura Camerale?*

R: E' consigliato l'utilizzo della PEC che compare nella Visura camerale. L'invio della domanda è comunque consentito tramite una PEC intestata al soggetto proponente. In caso di invio della

medesima Domanda da più utenze PEC intestate al medesimo Proponente, verrà considerata valida solo la prima arrivata completa.

D: *Nell'invio della domanda di agevolazione tramite pec, è possibile utilizzare la pec dello studio di consulenza?*

R: No.

D: *La realizzazione di un impianto a biogas da parte di un'impresa agricola è da inserire negli investimenti della Tabella 1A voce 2 o se è da inserire nella tabella 5A (art 41). Conseguentemente se inserita in tabella 5A il contributo è da intendersi in de minimis?*

R: In Tabella 1A sono ammissibili investimenti per la produzione di biocarburanti nel rispetto delle condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea da parte di imprese attive nella produzione agricola primaria. In Tabella 5A gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari e non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente per imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione.

D: *Con riferimento agli allegati alla domanda di cui al punto 7.4, lettera g) dell'avviso, si chiede se, nel caso in cui la società beneficiaria non disponga ancora dei 3 bilanci, i "prospetti riepilogativi dell'indebitamento verso le banche e gli istituti di credito" sono riferiti ai soci oppure alla società?*

R: Le imprese che non dispongono ancora dei suddetti tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di quello/i disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi tre anni. Se il soggetto beneficiario è costituito da persone fisiche, dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni e prospetti riepilogativi dell'indebitamento verso le banche e gli istituti di credito.

D: *Per i progetti di ricerca e sviluppo promossi da enti di ricerca, per i quali i costi vengono sostenuti da un soggetto beneficiario ma il cui aiuto è concesso direttamente all'organismo di ricerca, deve essere predisposto l'allegato 3 anche per l'ente di ricerca? E in che modo?*

R: No. L'allegato 3 deve essere compilato esclusivamente dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, il quale inserirà all'interno dello stesso, tra gli investimenti proposti, anche il progetto inerente la ricerca.

D: *L'avviso 60690 del 10/08/2017, all'art. 9.3 recita che: "Per l'ambito di valutazione 4), la solidità economico-finanziaria dei Soggetti beneficiari in regime di contabilità ordinaria, è valutata sui seguenti indici calcolati sugli ultimi tre bilanci dell'impresa evidenziando in particolare...." Gli indici in questione devono essere calcolati sulla media degli ultimi tre bilanci dell'impresa o sui dati dell'ultimo bilancio approvato?*

R: L'ambito di valutazione n. 4 verrà valutato dalla Commissione incaricata della fattibilità tecnico-economica prendendo a riferimento la media degli ultimi tre bilanci dell'impresa. Si fa in ogni caso presente che in alternativa, l'ambito di valutazione 4), (solidità economico finanziaria dei Soggetti beneficiari) può essere attestato attraverso una dichiarazione in merito predisposta dalla Banca finanziatrice. In presenza della predetta dichiarazione la Commissione di valutazione di cui al punto 8.6 attribuirà per il presente ambito di valutazione il punteggio minimo di 6 punti".

D: *Una Società per azioni agricola le cui quote sono detenute al 100% da una s.r.l. che non svolge attività agricola può essere soggetto beneficiario di un contratto di filiera?*

R: Si.

D: *E' possibile partecipare a più di una filiera e quindi di essere parte di più di una domanda di accesso alle agevolazioni?*

R: Si purché i due programmi di investimento siano completamente slegati l'uno dall'altro.